

## **ORDINANZA MUNICIPALE PER IL COMPUTO DEI CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA**

### IL MUNICIPIO DI MENDRISIO

Richiamati:

- l'articolo 13 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- l'articolo 51 del Regolamento comunale;
- il Regolamento comunale condizioni generali per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica,
- la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 27 marzo 2007,
- l'ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008.

stabilisce come segue:

## **TARIFFE PER IL COMPUTO DEI CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA**

### **1. BASE LEGALE**

- 1.1 La nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007 e relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché le CG allacciamenti, costituiscono la base delle presenti tariffe, che vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell'Azienda.

### **2. DISPOSIZIONI GENERALI**

- 2.1 Il contributo d'allacciamento è prelevato mediante fattura emessa dall'Azienda con termine di pagamento 30 giorni.
- 2.2 Il contributo d'allacciamento è dovuto al più tardi al momento dell'esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
- 2.3 Lo stesso contributo è dovuto per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- 2.4 Il contributo d'allacciamento è stabilito in base alla potenza richiesta (espressa in kVA).

### 3. CALCOLO DELLA POTENZA GARANTITA

- 3.1 Impianti con un solo DPS (Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti) d'abbonato: In caso di un unico DPS d'abbonato, in serie con il DPS d'allacciamento, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'abbonato.
- 3.2 Impianti con due o più DPS d'abbonato: la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'allacciamento.

### 4. CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO

- 4.1 Il punto d'allacciamento alla rete elettrica viene fissato in modo inappellabile dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata. I contributi d'allacciamento sono stabiliti dal Municipio mediante ordinanza sulla base delle seguenti tabelle, (IVA esclusa):

#### 4.2 Tasse per nuovi allacciamenti

Descrizione:

I primi 50 kVA*	CHF/kVA	140.00
Oltre i 50 kVA fino a 100 kVA	CHF/kVA	180.00
Oltre i 100 kVA	CHF/kVA	220.00

A seconda del punto d'allacciamento valgono le seguenti riduzioni:

Allacciamenti alla rete bassa tensione	0 %
Allacciamenti alla rete media tensione	30 %

\* Viene comunque prelevato un contributo base minimo per una potenza di 17 kVA (25 A)

#### 4.3 Tasse per allacciamenti temporanei\*

Descrizione:

Cantieri	CHF	250.00
Manifestazioni	CHF	100.00

\* fino ad una potenza massima di 87 kVA (125 A). Per potenze maggiori verrà allestito un preventivo a regia.

#### 4.4 Tasse per riscaldamento elettrico

Descrizione:

Diretto libero	CHF/kVA	160.00
Diretto limitato	CHF/kVA	140.00
Accumulazione 8 ore	CHF/kVA	100.00
Accumulazione 11 ore	CHF/kVA	110.00
Accumulazione 14 ore	CHF/kVA	120.00
Pompa di calore	CHF/kVA	0.00

- 4.5 Nelle zone non edificabili o in zona edificabili isolate e di piccole dimensioni i costi effettivi per la costruzione di nuovi impianti o per il potenziamento di impianti esistenti sono interamente a carico del Cliente.

### 5. AUMENTO DELLA POTENZA

- 5.1 In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza, con riferimento al punto 3.

## **6. RIDUZIONE DELLA POTENZA E DISDETTA DELL'ALLACCIAMENTO**

- 6.1 Il contributo d'allacciamento corrisponde ad un versamento una tantum. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal Cliente non danno diritto a nessun ristorno.
- 6.2 La richiesta di diminuzione delle tasse d'abbonamento previste nelle tariffe per la fornitura di energia elettrica è considerata come una riduzione della potenza garantita.

## **7. LINEE AEREE**

- 7.1 Non vengono di regola eseguiti allacciamenti con linee aeree. Nel caso in cui, per motivi tecnici, si dovesse derogare a questa regola, al Cliente verrebbero fatturati i costi effettivi maggiorati del 40 % a copertura dei costi di manutenzione capitalizzati.

## **8 OPERE DEL GENIO CIVILE**

- 8.1 Le opere civili (tubi portacavo compresi) necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal Cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. L'Azienda fornisce, posa i cavi ed esegue i rilievi.

## **9. RIMBORSI**

- 9.1 Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti o procede alla demolizione dello stabile.

## **ABROGAZIONE E ENTRATA IN VIGORE**

Adottata con risoluzione municipale n.4333 del 30 novembre 2010.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto dal 1 gennaio 2011.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 9. dicembre al 24 dicembre 2010 (inclusi).

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato, entro il termine di pubblicazione.

La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.

**IL MUNICIPIO**